

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Pavia, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, istituito con decreto rettorale rep. n. 2574/2011 del 28/12/2011, avente sede amministrativa e operativa presso i locali siti in Pavia, via A. Ferrata 1.

Art. 2 – (Finalità)

1. Il Dipartimento è istituito all'interno della macroarea di **Scienze e Tecnologie**.
2. L'area scientifico-disciplinare prevalente di competenza del Dipartimento è l'**Area 09 – Ingegneria Industriale e dell'Informazione** (come da d.m. 29 luglio 2011 n. 336).
3. I settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori, sono indicati nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca;
 - b) concorre all'organizzazione delle attività didattiche e formative dell'Ateneo, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente regolamento;
 - c) predispose un piano triennale di sviluppo allo scopo di garantire, secondo criteri di razionalità e di efficienza, la sostenibilità dell'offerta formative e adeguata copertura per le attività di ricerca.

Art. 3 – (Competenze didattiche)

1. Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza autonomamente i corsi di dottorato di ricerca indicati nell'Allegato 2/A, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. I docenti del Dipartimento operanti nei corsi di studio succitati sono indicati nell'Allegato 3/A, che viene aggiornato annualmente.
2. Il Dipartimento affida altresì al coordinamento della costituenda Facoltà di Ingegneria, cui afferirà, i corsi di corsi di laurea e di laurea magistrale indicati nell'Allegato 2/B. I docenti operanti nei succitati corsi di studio sono indicati nell'Allegato 3/B, che viene aggiornato annualmente.
3. Il Dipartimento contribuisce con il proprio organico quale Dipartimento associato agli altri corsi di laurea e di laurea magistrale indicati nell'Allegato 2/C. I docenti operanti nei succitati corsi di studio sono indicati nell'Allegato 3/C, che viene aggiornato annualmente.
4. Il predetto Allegato 2 si intende integrato dai corsi di Master annualmente inseriti nella programmazione didattica.

Art. 4 - (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 – (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;

- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;

Art. 6 – (Direttore di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare;
 - c) per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto;
 - d) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - e) ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura;

Art. 7 - (Direttore di Dipartimento- Elezione)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima convocazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle convocazioni successive, che devono avere luogo a non meno di tre giorni dalla prima. In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda convocazione, l'elettorato passivo – in terza convocazione – è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno, con la previsione, in quarta convocazione, del ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. I candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Hanno l'elettorato attivo:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori;
 - b) i rappresentanti degli studenti;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - d) i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
 - e) i rappresentanti dei dottorandi.
4. Il procedimento elettorale è disciplinato dall'art. 50 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. All'atto della nomina, se a tempo definito, deve optare per il regime a tempo pieno.
6. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
7. Il Direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed eventualmente altri delegati scelti tra i componenti del Consiglio. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
8. Qualora il Direttore di Dipartimento sia un professore di seconda fascia ed il Consiglio di Dipartimento debba deliberare sulla chiamata di un professore di prima fascia, il Consiglio è convocato dal Direttore ed è presieduto dal Decano dei Professori di prima fascia.

Art. 8 – (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte i professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005; i titolari di tale

posizione che non possiedono l'idoneità nazionale di cui alla predetta legge sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alla carica di Direttore.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca;
- c) una rappresentanza dei titolari degli assegni di ricerca, dei titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno;
- d) uno studente componente del Comitato direttivo della Facoltà di Ingegneria, cui afferisce il Dipartimento, designato dai rappresentanti degli studenti membri dello stesso Comitato direttivo.

3. Le rappresentanze di cui ai punti a), b), c) del comma precedente sono di una unità, più una unità ogni dieci appartenenti alla categoria oltre i primi dieci, fino ad un massimo di tre.

4. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente comma 2, l'elettorato attivo e passivo e la durata dei rispettivi mandati sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 – (Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Al Consiglio competono, dal punto di vista organizzativo, le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione del Direttore;
- b) l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento redatto sulla base dello schema tipo;
- c) il parere sulle proposte di costituzione di una o più Facoltà e l'afferenza alle stesse;
- d) la designazione dei rappresentanti del Dipartimento all'interno del Comitato direttivo delle Facoltà;
- e) la costituzione e la modifica delle sezioni;
- f) la delega delle funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
- g) la proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti attivi e convenzioni in deroga al Regolamento di Ateneo;
- h) la proposta di costituzione, nonché l'adesione o il recesso a Centri interdipartimentali di ricerca e servizio e interuniversitari di ricerca, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e di funzionamento dei Centri;
- i) la proposta di disattivazione di Centri i cui Organi siano scaduti e non più rinnovati;
- j) tutte le altre attività attribuite dalla normativa nazionale e/o di Ateneo.

3. Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni in materia di ricerca scientifica:

- a) la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca;
- b) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;
- c) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e di personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;
- e) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
- f) l'approvazione della proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari e il relativo rendiconto;
- g) l'approvazione della stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti ad esso afferenti;
- h) la verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, della compatibilità dei progetti rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e la predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica.

i) la definizione dei criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre competente, in materia di didattica per:

- a) l'organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie per il conseguimento dei dottorati di ricerca ove presenti;
- b) lo svolgimento delle attività didattiche, mediante risorse umane, logistiche e strumentali, sia dei corsi di cui ha il carico esclusivo o prevalente sia dei corsi di cui concorre a sostenere il carico, d'intesa con altre strutture dell'Ateneo;

Art. 10 – (Giunta di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, istituisce la Giunta di Dipartimento, composta, come previsto dall'art. 53 del Regolamento generale di Ateneo, da:

- Direttore, che la presiede;
- Vice Direttore;
- n° 2 professori ordinari;
- n° 2 professori associati;
- n° 3 ricercatori universitari.

2. La Giunta è nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio in materia di:

- a. istituzione di borse di studio per attività di ricerca;
- b. designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici di assegni di ricerca e di borse di studio per attività di ricerca;
- c. approvazione delle relazioni sulle attività svolte dai titolari di borse di studio per attività di ricerca e di assegni di ricerca;
- d. rinnovo di assegni di ricerca e di borse di studio per attività di ricerca;
- e. istituzione di premi di laurea e designazione dei componenti delle relative commissioni giudicatrici;
- f. stipula di contratti per prestazione d'opera occasionale o professionale e per collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di € 25.000,00/annue per ogni percettore;
- g. approvazione dei prospetti dei costi e delle ripartizioni dei corrispettivi riscossi a fronte di attività conto terzi;
- h. accettazione dei contributi di liberalità da privati o enti privati;

La Giunta può altresì svolgere attività di istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

4. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:

- a) programmazione delle attività didattiche e formative e piano di sviluppo triennale;
- b) proposta di avvio delle procedure di chiamata, chiamata e utilizzazione dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento, nonché le altre attribuzioni di cui al precedente Art. 9, comma 3, lettere c) e d);
- c) approvazione della proposta di budget e rendiconto consuntivo.

5. In relazione alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, la Giunta ha in ogni caso poteri di proposta al Consiglio di Dipartimento.

6. Alle sedute della Giunta può partecipare personale esterno, secondo le modalità previste dal successivo art. 12 del presente Regolamento

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 11 – (Sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La partecipazione dei componenti a deliberazioni su specifiche materie, in particolare sulle chiamate di professori e ricercatori e sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica, o aventi ad oggetto le persone dei professori o dei ricercatori, avviene in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificamente previste dalla normativa vigente. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Art. 12 – (Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento può partecipare personale addetto ad attività di ricerca e di didattica a tempo determinato o figure assimilate, ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo, ad altre Università, ad altri Enti o strutture di ricerca pubbliche o private, con i quali il Dipartimento abbia rapporti di collaborazione scientifica, formalizzate da apposite convenzioni.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente e può stabilire eventuali limitazioni alla loro partecipazione alla seduta relativamente a specifiche tematiche poste all'ordine del giorno e fatte salve in ogni caso specifiche disposizioni di legge che stabiliscano una composizione ristretta dell'Organo.
3. E' altresì ammessa la partecipazione dei professori a contratto e/o titolari di insegnamento, limitatamente alle tematiche riguardanti l'organizzazione della didattica.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti partecipano esclusivamente con funzioni consultive e la loro presenza non concorre a costituire il numero legale per la validità delle sedute.
5. Il numero di soggetti esterni al Dipartimento non può in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 20% rispetto al numero dei componenti di diritto del Consiglio.
6. Il Consiglio di Dipartimento può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all'atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di esterni di provata esperienza e competenza.

Art. 13 – (Articolazione interna del Dipartimento)

1. In relazione alla molteplicità di settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento e per particolari esigenze di carattere scientifico, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento può articolarsi in sezioni.
2. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
3. Una sezione può essere costituita se ad essa aderiscono almeno dieci docenti.
4. L'articolazione in sezioni, la costituzione di nuove sezioni o la modifica di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei componenti.
5. Professori e ricercatori possono aderire ad una sola sezione.
6. L'adesione dei docenti alle sezioni è comunicata al Consiglio di Dipartimento. L'adesione si intende a tempo indeterminato e sussiste fino a quando il docente non dichiara la volontà di recedere, dandone formale comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
7. L'articolazione in sezioni, nonché la loro composizione, sono comunicate all'Amministrazione centrale ai soli fini di ricognizione e di verifica del mantenimento della consistenza minima di docenti.
8. Le sezioni non possono avere autonomia di budget e personale tecnico amministrativo formalmente assegnato.

9. Ogni sezione, nell'ambito della unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva autonomia nel campo della ricerca.

10. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, possono essere costituiti all'interno del Dipartimento, per finalità scientifiche documentate, dei Centri di ricerca trasversali alle eventuali Sezioni, ai quali devono aderire almeno dieci docenti. Ai Centri dipartimentali di ricerca si applicano le disposizioni dello specifico Regolamento. La costituzione di un Centro dipartimentale di ricerca deve in ogni caso essere approvata dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 14 – (Responsabile di sezione)

1. Ogni sezione è coordinata da un Responsabile di sezione, professore di ruolo, la cui carica cessa con la scadenza del mandato del Direttore.

2. Il Direttore del Dipartimento può delegare al responsabile di sezione l'esercizio di attività inerenti l'ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

3. Il responsabile di sezione è nominato dal Direttore del Dipartimento, su proposta non vincolante dei componenti la sezione.

4. I responsabili di sezione relazionano e rispondono al Dipartimento dei risultati della propria attività.

Art. 15 – (Segretario amministrativo di coordinamento)

1. Il Segretario amministrativo di coordinamento coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti sui quali necessariamente deve essere consultato e sui quali ha facoltà di proposta.

2. Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

Art. 16 – (Scioglimento)

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a 35 unità.

2. Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e ricercatori scenda al di sotto delle 35 unità, si applica quanto disposto all'art. 47 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17 – (Trasferimento ad altro Dipartimento)

1. I professori ed i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.

2. I Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza dei componenti il Consiglio. Detti pareri dovranno essere motivati con riferimento alle modificazioni che il trasferimento comporta sotto il profilo didattico-scientifico e organizzativo-finanziario.

3. Nel caso di parere positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato Accademico.

4. In caso di pareri negativi, qualora dalla motivazione del Dipartimento di afferenza non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 del presente Regolamento, il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – (Rappresentanza degli studenti nel Consiglio)

1. In attesa dell'istituzione della Facoltà di Ingegneria, il Consiglio è integrato da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, nella misura del venti per cento del totale complessivo dei componenti il Consiglio.

Art. 19 – (Approvazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 20 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.

Art. 21– (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.